COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-D);

ROMEO ed altri: Modifica del trattamento di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 (1884);

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali (2069) . . . 493

PRESIDENTE 493, 496, 497, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509

AMATUCCI, *Relatore* . . 494, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509

BOSISIO 507

DE FLORIO . . 496, 502, 503, 505, 506, 509

GALDO 500

GUIDI 498, 499

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 496, 497, 499, 501, 509

PALAZZOLO 501, 502, 504

PENNACCHINI . . . 497, 504, 506, 507, 508

ROMEO 501, 505, 507

SFORZA 496, 497, 504, 505, 509

Votazione segreta:

PRESIDENTE 509

La seduta comincia alle 17,30.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1512-D); Romeo: Modifica del trattamento di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 (1884); Amatucci ed altri: Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali (2069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » già approvata dalla nostra commissione e modificata dal Senato della

Repubblica; Romeo e Giugni Lattari Jole: « Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 »; Amatucci, Pennacchini, Bosisio, Bova, Cariota Ferrara, Dell'Andro, Cavallaro Francesco, Berlinguer Mario, Fortuna, Martino Edoardo, Sammartino, Cacciatore, Ruffini, Bisantis, Martuscelli, Migliori, Valiante, Amodio, Reggiani, Romeo: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali ».

Il relatore Amatucci ha presentato questa mattina un testo unificato delle varie proposte di legge. Conseguentemente, ho ritenuto opportuno abbinare alle proposte di legge Amatucci e Romeo anche quella di iniziativa del deputato Guerrini Giorgio che nella seduta di ieri, avevamo discusso come a se stante.

Se non vi sono obiezioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Prego il relatore Amatucci, di riferire alla Commissione sul testo unificato.

AMATUCCI, *Relatore*. Nella serata e nel pomeriggio di ieri, dopo la discussione generale che si è svolta in Commissione, ho voluto esaminare tutte le questioni sollevate, tenendo conto, in particolare, delle osservazioni che erano state fatte dai vari componenti la Commissione.

Il deputato Guidi, ed anche altri colleghi, avevano espresso l'opinione che lo Stato avesse il dovere – analogamente a quanto avviene per altre categorie di lavoratori – di intervenire ed integrare con propri mezzi l'assistenza a favore degli avvocati. È evidente che questa affermazione non può che trovarci tutti consenzienti. Ma, non essendo questo problema di facile ed immediata soluzione, sarei del parere di presentare, alla fine della trattazione delle proposte di legge oggi in discussione, un ordine del giorno, per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di intervenire a favore degli avvocati e procuratori con la concessione di un contributo per l'assistenza malattia.

Naturalmente, non potevano esser dimenticate le esigenze e le aspirazioni degli avvocati di vedere abbassato il limite pensionabile a 65 anni d'età. È fin troppo evidente che questo punto non poteva ricevere, né da me né da alcun altro collega, risposta affermativa, senza aver fatto prima un calcolo circa le disponibilità della Cassa.

Il punto relativo alla perequazione del trattamento riservato ai superstiti dei colleghi deceduti dopo e prima il 1963 ha incontrato unanimi consensi; analogamente è stato riconosciuto giusto il principio di portare per gli ultra sessantenni l'assegno dalle 60 mila lire attuali a 100 mila lire.

Per quanto concerne in modo particolare la Cassa malattia, il deputato Cacciatore mosse degli appunti in merito all'ente con cui stipulare la convenzione, anche in riferimento a quanto ci aveva letto il Presidente circa la società di assicurazione C.A.M.P.A.

Mi sono impegnato ad assumere informazioni e mi spiace che il deputato Cacciatore non sia in questo momento presente, essendo in riunione della Commissione inquirente. La Cassa di previdenza degli avvocati mi ha fatto un appunto ove si afferma che erano stati presi dei contatti con lo stesso ente che pratica l'assistenza a noi deputati. Per ogni iscritto la spesa è di 45 mila lire: l'iscritto viene a pagare 20 mila lire, mentre la Cassa interviene per le rimanenti 25 mila lire. La questione del numero degli iscritti non ha rilevanza.

Il collega Pennacchini si domandava per quale ragione, nelle norme redatte, non fosse compresa anche la prestazione farmaceutica. È necessario rilevare che per questa forma di assistenza si debbono stipulare delle convenzioni. Quindi, qualora l'iscritto chiedesse l'assistenza farmaceutica, non vi sarebbe alcuna difficoltà a concedergliela; naturalmente dietro pagamento di un apposito contributo.

Ma, soprattutto, occorre chiarire che non è la Cassa di previdenza e assistenza che viene a gestire questi servizi sanitari. Essa contribuisce nella misura di 25.000 lire per iscritto e, conseguentemente, tiene contabilità a parte. Però, sia ben chiaro che l'assistenza viene erogata da uno degli enti cui si è fatto cenno. È chiaro che la convenzione dovrà essere approvata dal Comitato dei delegati e, dopo esame comparativo tra le proposte dei vari enti sarà scelta quella che darà maggiore affidamento e più ampie garanzie.

Per quanto riguarda, infine, l'altra questione, quella relativa all'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa, non trovo alcuna difficoltà a che si modifichi il testo della norma in esame nel senso di rendere obbligatoria l'iscrizione. Però, siccome vi sono degli avvocati i quali già usufruiscono di una forma di assistenza, penso che la soluzione più equa sia la seguente: stabilire l'obbligo dell'iscri-

zione e renderla facoltativa per coloro che dovessero già usufruire di assistenza, da qualsiasi ente erogata. Comunque, ripeto, in materia non trovo difficoltà alcuna e mi rimetto alla Commissione.

La formulazione di un testo unificato, per chi abbia pratica di un tale lavoro, è talvolta cosa da pochi minuti. Nel caso delle proposte oggi in esame dovevamo, però, preoccuparci che le nuove disposizioni fossero di pronta applicazione e, siccome tutta la impostazione di questa materia si basa su dati attuariali, abbiamo esaminato tanto il bilancio economico quanto quello tecnico della Cassa. Data, poi, l'esistenza, al Senato, di una proposta di legge del senatore Berlingieri, che si richiama al famoso ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia, allorché venne varata la legge del 1963, relativo all'abbassamento del limite pensionabile a 65 anni di età ed al fine di evitare l'andirivieni, di cui alla proposta di legge del collega Guerrini Giorgio, tra noi e il Senato, ho preso contatto con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Abbiamo, così, stabilito che, fermo rimanendo il principio di cui all'articolo 12 della legge del 1963, si consideravano i casi riguardanti i colleghi che nel 1952 avevano compiuto i 30 e non i 40 anni di età, o i 40 e non i 50, oppure i 50 anni, per i quali si fissava l'età pensionabile a 65 anni. Siccome, evidentemente, vi sono dei colleghi che avrebbero dovuto aspettare il 1968 per poter percepire la pensione, abbiamo dato loro la possibilità di riscattare gli anni mancanti fino a raggiungere il 65° anno di età.

Mentre si stabilisce che per conseguire la pensione sono necessari 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, non possiamo dimenticare la situazione degli altri avvocati. Se agli avvocati che nel 1952 – cioè all'entrata in vigore della legge che rese obbligatoria l'iscrizione all'albo e che a quella data avevano 40 anni di età, avessimo richiesto lo stesso periodo di 35 anni di iscrizione alla Cassa costoro sarebbero stati costretti ad usufruire della pensione dopo i 70 anni. Ecco, perché, in deroga al principio dei 35 anni di iscrizione alla Cassa per ottenere la pensione abbiamo ridotto tale periodo: 1) a 25 anni per coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge del 1952, avevano compiuto i 30 anni, ma non i 40; 2) a 20 anni per coloro che, sempre alla data di entrata in vigore della legge del 1952, avevano compiuto i 40 anni, ma non i 50; 3) a 15 anni di iscrizione alla Cassa per coloro che, sempre a quella data, avevano compiuto i 50 anni di età.

Su questo punto, abbiamo fatto nostra la proposta del deputato Guerrini Giorgio. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 5 del testo unificato da me proposto dice che: « L'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Un altro principio che abbiamo voluto accogliere è stato quello suggerito dal deputato Romeo, nella sua proposta di legge, principio tendente ad ammettere la compatibilità della pensione degli avvocati con pensioni di altra natura; norma già contemplata dall'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289. Infatti, in base al primo comma dell'articolo 6 del testo unificato, rimangono in vigore il secondo e il terzo comma della citata legge n. 289, ove al secondo comma è detto, appunto, che il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

Questa disposizione riguarda in modo particolare i professori universitari che esercitano l'avvocatura i quali pagano non solo i contributi soggettivi, ma anche quelli oggettivi, e non si comprende pertanto perché avrebbero dovuto essere esclusi dal godimento della pensione attuale.

E, infine, è stata fatta, dal deputato Cacciatore, la seguente osservazione: per quale ragione sono stati esclusi dal godimento della riversibilità i nipoti? Ora, l'ultimo comma dell'articolo 13 della degge del 1963 stabilisce che la pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, senza pregiudizio dei diritti previsti dall'articolo 7. La legge sulla riversibilità delle pensioni del 28 febbraio 1958 stabilisce, a proposito degli impiegati dello Stato, che la pensione è riversibile non solo a favore dei figli che erano a carico del deceduto, ma anche dei parenti fino al quarto grado, compresi perciò i nipoti, conviventi con la persona morta. Dunque, ecco fugate le preoccupazioni del deputato Cacciatore.

Esprimo a lei, onorevole Presidente, i miei ringraziamenti più vivi, per l'apporto dato a questa discussione; come ringrazio tutti i colleghi per avermi data la possibilità di rive-

dere quella che era stata la mia originale proposta di legge, allo scopo di accogliere tutti i punti di vista prospettati per varare un provvedimento che è vivamente atteso dalla categoria degli avvocati, in attesa che lo Stato possa, in prosieguo di tempo, dare anche agli avvocati quel contributo che offre ad altre categorie.

DE FLORIO. Desidererei rivolgere una domanda al relatore. L'articolo 13 del testo unificato parla di servizio di assistenza sanitaria prestato da uno degli enti che provvedono all'assistenza contro le malattie. Non ritiene il relatore che sarebbe il caso di specificare che deve trattarsi di un ente di diritto pubblico?

AMATUCCI, *Relatore*. La Cassa, tramite il presidente, avvocato Cappi, ha fatto sapere che, attraverso un esame comparativo delle varie proposte ed offerte che saranno inoltrate da ciascun ente, il comitato dei delegati farà la propria scelta e stipulerà una apposita convenzione che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

SFORZA. È molto opportuno questo diritto di scelta, ma tra gli enti di diritto pubblico...

AMATUCCI, *Relatore*. Praticamente si dovrebbe aggiungere un inciso per quanto riguarda la possibilità di scelta tra i vari enti precisando che debbono essere di diritto pubblico. Da parte mia non ho alcuna difficoltà ad accettare questo principio.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli proposti dal relatore Amatucci.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo unificato delle tre proposte di legge presentato dal relatore, che tiene conto delle modificazioni apportate dal Senato alla proposta di legge n. 1512-*D*:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;

2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge;

5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969 e 7 febbraio 1956, n. 65;

8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1962, n. 6;

9) i redditi del patrimonio;

10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;

11) ogni altra eventuale entrata ».

AMATUCCI, *Relatore*. Questo articolo praticamente, non fa che ripetere l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si richiama alle dichiarazioni fatte in precedenza e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni e non risultano presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione, lire 200;

2) davanti alle preture, lire 500;

3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado, alle giunte provinciali amministrative, lire 700;

4) davanti alle corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, lire 1.000;

5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette, lire 1.500;

6) davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle commissioni tributarie:

a) se di primo grado, lire 600;

b) se di secondo grado od unico grado, lire 800 ».

PENNACCHINI. Vorrei sapere se sono stati presentati emendamenti ai successivi articoli 3 e 4. Poiché il principio generale è quello di far sì che le provvidenze previste da questa legge rimangano inalterate, se vi fossero emendamenti in diminuzione delle cifre di cui agli articoli 3 e 4, occorrerebbe emendare anche questo articolo 2. Se non sono stati presentati emendamenti, non ho alcuna obiezione da muovere, tranne il fatto che la nostra Commissione, or sono alcuni giorni, ha completato l'esame di una proposta di legge – che ci auguriamo possa presto essere approvata anche dall'altro ramo del Parlamento – ove è abolita la distinzione tra procuratore ed avvocato. Se noi potessimo precorrere i tempi e, anziché dire « ogni procuratore e avvocato » come è scritto nelle varie disposizioni di questo testo unificato, usare la formula « ogni iscritto », avremmo una legge pienamente operante.

SFORZA. La stessa correzione allora bisognava apportarla all'articolo 1.

AMATUCCI, *Relatore*. Preciso che, sin'ora, non sono stati presentati emendamenti agli articoli 3 e 4. D'altro lato non vedo la necessità di apportare, qui, una modificazione quando quella legge, cui ha fatto riferimento il deputato Pennacchini, non è stata ancora perfezionata né dalla nostra Assemblea né dall'altro ramo del Parlamento. Del resto, ai fini del presente provvedimento, non ha alcuna importanza questa differenziazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinario od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 600 per le sentenze dei conciliatori;

lire 2.000 per i decreti penali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e per le decisioni delle giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali;

lire 5.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello e delle corti di assise di appello;

lire 8.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera *l*);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera *m*);

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

GUIDI. Per dichiarazione di voto su questo articolo. Colgo l'occasione per esprimere l'opinione del gruppo comunista anche sull'articolo 4 e preannunciare l'atteggiamento della nostra parte politica su tutta la legge.

Abbiamo già detto nella precedente seduta in sede legislativa che condividiamo molte delle finalità di queste proposte di legge. Abbiamo anche detto, circa il reperimento dei mezzi finanziari – soprattutto per quanto attiene specificatamente agli articoli 3 e 4 – come noi si sia nettamente contrari al sistema proposto. Riteniamo che il finanziamento relativo ad un provvedimento del genere debba, sì, avvalersi di un contributo degli avvocati ma debba anche basarsi su di una corresponsione dello Stato.

Del resto, il relatore ci ha dato atto della giustezza di tale posizione. Rileviamo, altresì, come la maggioranza sia disposta a votare un ordine del giorno a riguardo. Riteniamo, egregi colleghi, che comprenderete questo nostro meditato atteggiamento. Comprendiamo le ragioni che ispirano il provvedimento; se assumiamo questa posizione ciò avviene non soltanto perché siamo convinti della sua giustezza ma perché riteniamo, altresì, di fare gli interessi della stessa categoria. Per questo la manteniamo, la sottolineiamo. Sarà certamente desiderabile che la Commissione, nel suo complesso, voti l'ordine del giorno; pensiamo, però, che sia necessario ribadire questo nostro atteggiamento. Certo, si potrebbe dire: ci siamo accostati gradualmente a soluzioni sempre più positive. Quindi, un certo atteggiamento realistico potrebbe consigliare di affrontare per gradi anche questa soluzione. Il ragionamento ci troverebbe senz'altro consenzienti, se la proposta di legge non avesse la caratteristica di riversare sugli utenti della giustizia una parte degli oneri, caratteristica che rende il provvedimento criticabile da parte di terzi. Ed è questo l'elemento determinante per cui saranno gli avvocati che pagheranno lo scotto di tale situazione in quanto l'inadempienza del Governo nei confronti della categoria li espone ad una critica anche se noi, con la nostra posizione che assumiamo, faremo in modo che questi rilievi vadano nella direzione giusta, così da non far soggiacere la categoria a critiche immeritate. Ecco, perchè, non riteniamo di poter accogliere l'invito cortesemente rivoltoci dal relatore di dare il nostro voto favorevole. Il relatore Amatucci avverte, certamente, le ragioni del nostro atteggiamento, che costituisce elemento di chiarezza oggettiva, e ci auguriamo che la maggioranza terrà presente questo nostro punto di vista allorché si accingerà a votare la legge.

Dunque, il gruppo comunista, mantenendo la sua posizione, voterà contro gli articoli 3 e 4, astenendosi sul complesso della legge. Riteniamo, pur con tutti i limiti che abbiamo posto in evidenza, e che giustamente il deputato Pennacchini sottolineava a proposito dell'assistenza sanitaria, che la legge sia, comunque, un passo in avanti per quanto modesto. Per tali motivi noi esprimiamo un voto globale di astensione. Pensiamo che, così facendo, rimaniamo all'interno della categoria che riteniamo di servire con un atteggiamento che agisca da stimolo, sollecitando un intervento del Governo a favore degli avvocati.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei ricordare al deputato Guidi che, nella scorsa seduta, a nome del Governo avevo fatto presenti alcune perplessità sulla soluzione escogitata per risolvere il problema del finanziamento. Personalmente posso dire che mi rendo conto anche della esigenza di un intervento dello Stato. Ma ponendo, ora, questo problema, da un lato il Governo non è certamente in grado di dare una risposta e, dall'altro, si determinerebbe un irrigidimento con il connaturale rinvio della trattazione di questa proposta di legge.

Certo è che non si può operare una scissione tra maggioranza e Governo, quando questi fa presente alla meditazione di tutti le ragioni di perplessità espresse e ciò nonostante non si oppone e si rimette alla Commissione, in quanto non è in grado di affrontare un impegno finanziario di cui non ha i mezzi.

Questo è il punto. E allora come si fa ad accusare il Governo ? Lei, onorevole Guidi, vuole salvare la maggioranza, vuole salvare la categoria degli avvocati e vuole, in tutto questo, conciliare la coerenza della sua battaglia accusando il Governo...

GUIDI. Vi è un difetto di impostazione nel suo ragionamento, onorevole Sottosegretario. Noi non dissociamo la maggioranza, intesa in senso politico, dal Governo, anche se possiamo comprendere gli atteggiamenti dei vari colleghi. Non operiamo alcuna dissociazione, non l'abbiamo detto ! Non lo pensiamo e sarebbe arbitrario affermarlo !

Il Governo ha avvertito le difficoltà che offre questa legge ed ha assunto un atteggiamento bellissimo... Non la fa propria; ha determinate perplessità, comunque non la osteggia. Beh, è una posizione veramente di comodo. Non avrei voluto avere questa punta critica, ma, dal momento che ne solo sollecitato, la avverto.

Il Governo ha una sua precisa responsabilità in tutto questo. Non può limitarsi a dire: fate voi.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale i seguenti altri contributi oggettivi:

a) il contributo di lire 600 ogni certificato penale da rilasciarsi in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;

b) il contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;

c) il contributo di lire 3.000 per ogni certificato da rilasciarsi dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del codice civile.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione di apposite marche a cura dei menzionati uffici e cancellerie, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato ».

AMATUCCI, *Relatore*. Questo articolo comprende tre voci nuove non contemplate nella legge del 1952 né in quella del 1963: cioè il contributo sui certificati penali in bollo; gli atti notarili in bollo; i certificati rilasciati dalle cancellerie dei tribunali.

Dal tenore degli interventi, in sede di discussione generale, ho avvertito come vi siano dei dubbi sulla opportunità dei contributi specie per il certificato penale. Se si volesse emendare il testo, non troverei comunque difficoltà a che si arrivi ad una riduzione del contributo da 600 a 400 lire per il certificato penale, caricando la differenza su quanto dovuto per i certificati delle cancellerie ed elevandone l'ammontare da lire 3.000 a 3.200. Vi è da notare che quest'ultimo aumento inciderebbe in maniera assolutamente trascurabile su singoli interessati in quanto si tratta di rilascio di certificati delle società e delle imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile.

PRESIDENTE. Il relatore Amatucci ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, lettera a), *sostituire le parole*: « di lire 600 », *con le altre*: « di lire 400 »;

all'articolo 4, lettera c), *sostituire le parole*: « di lire 3.000 », *con le altre*: « di lire 3.200 ».

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore Amatucci.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore Amatucci.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:

a) contributo di lire 400 per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;

b) contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;

c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del codice civile.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952 n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i 20 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi ».

GALDO. Desidero chiedere qualche chiarimento al relatore in ordine a questo articolo. Con la legge del 1952 l'iscrizione alla Cassa avveniva d'ufficio per coloro che si erano iscritti nei ruoli della ricchezza mobile, mentre era volontaria per coloro che, pur non raggiungendo il minimo imponibile, esercitavano tuttavia l'attività professionale.

Alla lettera *b*) si dice che il termine di riferimento per il raggiungimento del quarantesimo anno di età è quello dell'8 gennaio 1952; siccome ci sono degli avvocati che si sono iscritti soltanto dopo la legge del 1963, e che nell'intervallo tra la legge del 1952 e quella del 1963 avevano 40 anni di età, ma che non si erano iscritti in quanto non rientravano nei limiti del minimo imponibile, costoro vengono a trovarsi esclusi dal diritto del riscatto. Cioè, esiste una categoria di avvocati che si trova a non poter usufruire di un diritto. Se la legge facesse riferimento alla data di iscrizione, sarei d'accordo; ma qui si prende in considerazione l'età che si aveva al tempo dell'entrata in vigore della legge del 1952.

Propongo, pertanto il seguente emendamento: *All'articolo 5, secondo comma, sostituire le parole*: « In questo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i 20 anni di iscrizione alla Cassa », *con le seguenti*: « Nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa.

AMATUCCI, *Relatore*. Dichiaro di concordare con tale emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Galdo.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5, che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che rispettivamente sostituiscono, è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni, lire 60.000 mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità, lire 100.000 mensili;

3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasetantenni, lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

4) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità, lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili, a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età, conseguiranno automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 rimangono invariate ».

ROMEO. Faccio presente che nella mia proposta di legge, all'articolo 4, è detto: « Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale, e con le pensioni statali... », mentre nell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, cui si fa riferimento nel testo presentato dal relatore, non è compresa nella cumulabilità la pensione statale...

AMATUCCI, *Relatore*. Ma non è detto che non sia cumulabile! È chiaro, invece, che, allorché al citato articolo 13 si parla di « qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento » ci si intende riferire anche alle pensioni statali. Possiamo rilasciare a verbale dichiarazioni in tal senso.

PALAZZOLO. Il fatto è che, se è vero che l'articolo 13 è formulato in maniera tale da far rientrare certamente anche le pensioni dello Stato, è altrettanto vero che l'espressione di cui all'articolo 1 della stessa legge si frap-

pone a detta interpretazione. Ecco perché avevo formulato un emendamento per modificare l'articolo 1 della legge del 1963. Il testo che proponevo è il seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altre pensioni anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei beneficî concessi dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Se ho ben capito si tratterebbe di un articolo aggiuntivo alla proposta Amatucci.

AMATUCCI, *Relatore*. È evidente, e credo che tutti siamo d'accordo che la questione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati vada rivista integralmente con una legge organica. Potremmo, per adesso, consacrare a verbale che le pensioni dello Stato sono cumulabili con quelle della Cassa, salvo, in sede di revisione organica di questo settore dettare una disposizione che non offra il fianco a dubbi.

PRESIDENTE. Il relatore è contrario all'emendamento Palazzolo e ritiene che sia sufficiente un chiarimento a verbale.

DE FLORIO. Mi sia consentito di sottolineare la opportunità immediata di questo chiarimento sulla cumulabilità delle pensioni. Perché varare una legge che si presta ad un'ermeneutica difficile, quando possiamo, invece, con una minima modifica, avere una legge chiara ed inequivoca?

PRESIDENTE. Mi è pervenuto, in questo momento, il seguente emendamento da parte del deputato Romeo: *Alla fine dell'articolo 6, aggiungere il seguente comma*: « Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione od assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. Il trattamento di pensione non è subordinato alla cancellazione dall'albo forense ».

DE FLORIO. Questo emendamento Romeo taglia la testa al toro e porta un elemento di chiarezza e precisione. Purtroppo, tutta la nostra legislazione sta diventando una specie di intricatissima cabala e, così, anche in questo caso esistono delle perplessità evidenti, tanto che si ritiene necessario consacrare a verbale certe dichiarazioni. Ma, allora, mettiamo nella legge una norma chiara e non se ne parli più. Forse, usando termini precisi e categorici non daremo vita a norme di squisita eleganza formale, ma avremo certamente contribuito a fornire elementi di chiarezza in materia.

PRESIDENTE. Riassumerei brevemente la discussione. Vi è un emendamento presentato dal deputato Palazzolo, sul quale ha già espresso parere contrario il relatore. Vi è, altresì, un emendamento proposto dal deputato Romeo, al quale il relatore non si oppone. Sostanzialmente dalla discussione è emerso che alcuni colleghi ritengono più confacente, anche ai fini che intende raggiungere il collega Palazzolo, l'emendamento presentato dal deputato Romeo.

Lei insiste, onorevole Palazzolo, nella presentazione del suo emendamento?

PALAZZOLO. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento proposto dal deputato Romeo è un emendamento aggiuntivo pongo prima in votazione l'articolo 6 nella formulazione proposta dal relatore Amatucci:

« In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14 e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che rispettivamente sostituiscono, è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 60.000 mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 100.000 mensili;

3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

4) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili, a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, rimangono invariate ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Romeo, che lo ha ristrutturato con maggiore esattezza tecnica, mantenendone inalterati i concetti ed i criteri:

« *Alla fine dell'articolo 6 aggiungere i seguenti commi*:

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti aventi diritto di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno è valutato alla stregua dell'articolo 438 del codice civile.

La somma sopra indicata, destinata all'assistenza, è devoluta ai consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite ».

DE FLORIO. Queste somme dovute per il trattamento di assistenza riguardano anche i casi di avvocati inabili all'esercizio professionale per malattia.

AMATUCCI, *Relatore*. L'articolo 7 della nuova proposta si richiama all'articolo 17 della legge del 1963 ove è detto che, in caso di malattia o di infortunio che comporti la riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato ed il procuratore iscritto alla Cassa hanno diritto, previa cancellazione dall'albo, alla pensione di invalidità, purché l'interessato non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni di lire.

Praticamente, si viene ad estendere alle vedove ed agli orfani degli avvocati morti prima del 1963 lo stesso trattamento spettante alle vedove e agli orfani degli avvocati morti dopo l'entrata in vigore della legge del 1963.

PRESIDENTE. All'ultimo comma è detto: « Le somme non erogate devono essere restituite »...

AMATUCCI, *Relatore*. Praticamente, nessun consiglio dell'ordine ha mai restituito queste somme. Nella vecchia legge questa dizione non c'era.

PRESIDENTE. Non vorrei che determinati consigli dell'ordine, che hanno il senso del risparmio e che fanno una certa politica non dico programmata, ma guardando al futuro e, pertanto, accantonano delle somme per qualche previsto intervento nell'anno successivo, fossero costretti, con questa norma, a ricorrere a dei sotterfugi per evitare la restituzione.

Se questa dizione è destinata a rimanere puramente formale, tanto vale non metterla. Cerchiamo di essere realisti: perché costringere dei consigli dell'ordine ad erogare som-

me senza senso quando l'anno successivo si possono presentare delle situazioni veramente pietose alle quali altrimenti non sarebbe possibile far fronte?

AMATUCCI, *Relatore*. Questa disposizione è destinata a scomparire perché, se riusciamo ad istituire una Cassa malattia veramente completa, chi è malato o bisognoso di assistenza non dovrà ricorrere ai consigli dell'ordine.

PENACCHINI. Convinto delle argomentazioni addotte dal Presidente, propongo formalmente un emendamento soppressivo dell'ultimo inciso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pennacchini: *Sopprimere le ultime parole dell'articolo 8*: « Le somme non erogate devono essere restituite ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 8, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« Per provvedire al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno è valutato alla stregua dell'articolo 438 del codice civile.

La somma sopra indicata, destinata all'assistenza, è devoluta ai consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:

a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;

b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;

d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;

e) per le spese di gestione della Cassa;

f) per la copertura di eventuali disavanzi.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui all'articolo 1, n. 6, della presente legge ».

A questo articolo non sono state formulate osservazioni e non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Il Presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 5 anni e non possono essere immediatamente rieletti ».

SFORZA. Sarei dell'opinione di ridurre questo termine di 5 anni, che è eccessivo rispetto ai 2 anni previsti fino ad ora; 2 anni sono pochi, d'accordo, ma 5 anni sono troppi. Propongo pertanto il seguente emendamento: *All'articolo 10 sostituire le parole* « 5 anni », *con le altre* « 4 anni ».

PALAZZOLO. Sono d'accordo.

PENNACCHINI. Per parte mia, non ho nulla in contrario alla proposta di riduzione del periodo da 5 a 4 anni. Vorrei, però, rilevare che la non rieleggibilità si capisce quando il Presidente dura in carica 5 anni, si comprende un po' meno nel caso che questo periodo diminuisca. Del resto, non vedo il motivo per il quale, se un presidente è veramente capace, non debba essere rieletto.

SFORZA. Ricordo che la nostra Commissione ha respinto all'unanimità una proposta di legge presentata all'inizio di questa legislatura tendente ad abrogare la disposizione relativa alla non rieleggibilità, che noi – tutti d'accordo – nel 1963 avevamo approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sforza: *Sostituire alle parole* « 5 anni » *le altre* «4 anni ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 10 che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta così formulato:

« Il Presidente, il Comitato dei Delegati, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che, rispettivamente, sostituiscono, sono soppressi ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura.

« La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, è prestato da uno degli enti che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le prestazioni sanitarie consistono nell'assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche ».

A questo articolo è stato presentato, dai deputati Sforza e De Florio, il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 13 sostituire le parole: « ...degli enti che provvedono all'assistenza » *con le altre*: « ...degli enti di diritto pubblico che provvedono obbligatoriamente all'assistenza ».

AMATUCCI, *Relatore*. Se lo scopo dell'emendamento è quello di rendere obbligatoria l'iscrizione alla Cassa, la sua più opportuna collocazione è all'articolo 14.

DE FLORIO. L'« obbligatoriamente » non si riferisce all'iscrizione alla Cassa. D'altronde, abbiamo chiarito che l'assistenza è facoltativa da parte dell'iscritto, per lo meno nel caso in cui quest'ultimo goda già di una assistenza da qualsiasi ente erogata. L'obbligo all'assistenza, che si vuole precisare, concerne l'ente stesso.

ROMEO. Allora, non siamo più d'accordo. Tanto varrebbe scrivere « I.N.A.M. ».

DE FLORIO. Bene. Correggo il mio emendamento nel senso di togliere l'espressione « obbligatoriamente ».

PRESIDENTE. Mi ero permesso di portare, qui, una voce autorevole, quella dei presidenti dei Consigli dell'ordine della Lombardia. Il risultato che ho conseguito è stato non solo un caloroso silenzio ma, addirittura, quello di vedere la presentazione da parte di alcuni colleghi di un emendamento che esclude gli enti privati...

Ovviamente, non è che su questo problema io abbia delle posizioni personali o degli interessi. Però, se il fine che intendiamo perseguire è quello di raggiungere il massimo delle prestazioni, pare a me che, in questa scelta, debbono esser considerati tutti gli enti di una certa capacità e consistenza. Scelta che verrà effettuata dalla Cassa, sulla base delle garanzie che gli enti stessi sono in grado di offrire. Non vedo quale interesse abbiamo noi a restringere il ventaglio delle possibilità.

La Cassa provvede a scegliere l'ente; ebbene, le si consenta la più ampia scelta, per il miglior servizio possibile.

Su questo punto, avevamo due vie: quella della istituzione di un nuovo ente (ma si sarebbe potuto dire: ecco un altro carrozzone...), che, per un complesso di ragioni si è esclusa, e quella di lasciare la libertà di concorrenza di tutti gli enti, per ottenere il massimo delle prestazioni possibili. E l'aspirazione degli avvocati è proprio questa. Si è fatto l'esempio della C.A.M.P.A. e dell'ente che assiste i parlamentari, come di due enti in grado di dare effettivamente delle serie prestazioni.

SFORZA. L'ente che assiste i parlamentari è esattamente l'E.M.P.D.E.P. cioè un ente di diritto pubblico...

DE FLORIO. In effetti, ritengo che l'emendamento di cui sono firmatario abbia carattere formale. Mi spiego: se i singoli consigli dell'ordine fossero autorizzati a stipulare, per

proprio conto, delle convenzioni con privati o con enti a gestione locale, la preoccupazione cui si è accennato avrebbe carattere assai più sostanziale. Poiché, però, la convenzione deve essere stipulata dal Comitato dei delegati ed avere valore e carattere nazionale, mi sembra che, difficilmente, possa esistere in Italia un ente privato in grado di realizzare una forma di assistenza così capillare, quale può essere attualmente realizzata da un ente di diritto pubblico.

Tuttavia, c'è un fatto – e qui ci riallacciamo a questioni che vanno al di là della stessa competenza della nostra Commissione e della discussione sull'esercizio della medicina in Italia – ed è che noi riteniamo di garantire molto più seriamente gli avvocati prevedendo la possibilità di una convenzione soltanto con un ente di diritto pubblico. Un ente di diritto pubblico – ne abbiamo degli ottimi – ha un'organizzazione, una strutturazione, una serietà che dà ogni affidameno e che, comunque, non può mai essere superata da un'organizzazione che, in ogni caso, si prefiggerebbe dei fini di esclusivo lucro, al contrario, quindi di quegli enti che hanno istituzionalmente fini di assistenza.

Questa è una questione di principio, poiché riteniamo che, in pratica, non esista un ente privato che abbia ramificazioni tali da raggiungere remoti paesi dell'Italia e che possa vittoriosamente contrapporsi ad un ente di diritto pubblico in questa competizione.

PRESIDENTE. Per questo avrei lasciato la Cassa libera di fare la sua scelta.

DE FLORIO. Noi, qui, vogliamo affermare una questione di principio e di solidarietà anche verso gli enti di diritto pubblico che gestiscono questo ramo dell'assistenza.

AMATUCCI, *Relatore*. Condivido ciò che ha detto il collega De Florio e, come ho precisato all'inizio, da informazioni che ho potuto assumere dalla presidenza della Cassa, vi sono state diverse proposte che il comitato dei delegati, che dovrà deliberare l'apposita convenzione, comparativamente esaminerà.

Quindi, se da parte dei deputati De Florio e Sforza è stato presentato un emendamento tendente a limitare ai soli enti di diritto pubblico l'erogazione dell'assistenza sanitaria, non trovo, in linea di massima, alcuna difficoltà e mi rimetto, pertanto, alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dai deputati De Florio, Guidi e Sforza: *Aggiungere, al primo comma, dopo le parole* « da uno degli enti », *le altre parole* « diritto pubblico ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 13 che a seguito dell'emendamento, ora approvato, risulta così formulato:

« Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le prestazioni sanitarie consistono nell'assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per se e familiari, ad eccezione di coloro che sono obbligatoriamente assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta ».

PENNACCHINI. Propongo che l'articolo 14 sia sostituito dal seguente:

« Hanno diritto all'assistenza sanitaria per se e i familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta ».

DE FLORIO. Se vogliamo raggiungere la facoltatività dell'iscrizione da parte degli avvocati e procuratori, credo che sia efficace e valida la formulazione dell'articolo proposto dal deputato Amatucci che inizia con il verbo « possono », laddove l'emendamento Pennacchini sottolinea l'onere della iscrizione, cioè una iscrizione d'ufficio.

Per altro, poiché potrebbero sorgere delle questioni in quanto alcuni avvocati e procura-

tori possono essere già iscritti presso altri enti e, d'altra parte, con questo articolo imponiamo una obbligatorietà, propongo che sia soppressa la parola « obbligatoriamente ».

In tal modo l'associato avrà la più ampia facoltà cioè quella di scegliere la Cassa di assistenza che desidera o, addirittura, di rinunciare.

Pertanto, sono favorevole alla formula facoltativa.

PENNACCHINI. Questo sovverte la decisione unanime presa nella passata seduta, allorché si parlò dell'opportunità di trasformare da facoltativa in obbligatoria questa iscrizione, soprattutto ai fini di un buon funzionamento della Cassa.

Infatti, la facoltatività della iscrizione si traduce essenzialmente non tanto nella libera scelta di questo o quell'istituto, ma nell'iscrizione soltanto da parte di coloro i quali hanno più bisogno di cure o che hanno raggiunto una determinata età.

Il giovane è difficile che si iscriva...

PRESIDENTE. Però paga...

PENNACCHINI. No, non paga ed è questo il punto! Paga pochissimo ed attraverso la Cassa, non mai direttamente.

Se limitiamo la corresponsione dei contributi solo dal momento in cui si presentano gli acchiacchi, l'assistenza sanitaria che si potrà offrire sarà insufficiente e claudicante. Di qui la necessità dell'obbligatorietà cui si intende arrivare.

ROMEO. Le argomentazioni svolte dal collega Pennacchini sono, evidentemente, convincenti. Se, effettivamente, si vuol fare funzionare l'assistenza malattie, occorre giovarsi del maggior numero possibile di iscritti.

Siccome, però, il relatore ci ha fatto presente che il testo che stiamo approvando non è la legge definitiva, ma solo una legge provvisoria, in attesa di veder maturare determinate condizioni, pare a me che, ove la Commissione non fosse dell'avviso di accettare la proposta del deputato Pennacchini, si potrebbe dichiarare a verbale che l'indirizzo unanime di tutti è a favore della obbligatorietà dell'assistenza, obbligatorietà che, per altro, si rinvia a quella che sarà la futura legge organica.

BOSISIO. Le argomentazioni svolte dal collega Pennacchini mi pare siano di indubbia serietà e degne di essere prese in considerazione e ponderate. È opportuno, infatti, mettere in relazione tale obbligatorietà con il già approvato articolo 8, ove è previsto lo stanziamento di una somma per l'assistenza a favore degli iscritti. Se è vero che abbiamo ritenuto di provvedere a questo, mi pare altrettanto valido preoccuparci di far sì che gli avvocati siano posti in condizioni di ricevere la massima assistenza che, appunto, si può raggiungere soltanto attraverso un'obbligatorietà legislativamente dichiarata se non anche imposta.

PENNACCHINI. Ritiro il mio emendamento e dichiaro di essere favorevole alla soppressione della parola «obbligatoriamente» nel testo proposto dal relatore Amatucci.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dai deputati De Florio e Sforza: *All'articolo 14, primo comma, sopprimere la parola* « obbligatoriamente ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 14, che a seguito dell'emendamento approvato e della correzione « e gli » in « degli », risulta così formulato:

« Possono usufruire dell'assistenza sanitaria a loro domanda, per sé e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale degli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

« Sono considerati componenti la famiglia:

a) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli minori o inabili al lavoro;

c) gli ascendenti conviventi a carico ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

« Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo è stabilito per la prima convenzione in lire 20.000

annue e potrà essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;

b) con il concorso finanziario della Cassa ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge proposto dal Relatore:

« Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e. procuratori legali ».

(*È approvato*).

PENNACCHINI Desidero innanzitutto annunciare, a nome del gruppo democristiano, il voto favorevole al provvedimento che abbiamo testé approvato nel testo unificato.

Ci rendiamo conto – del resto lo stesso presentatore e lo stesso rappresentante del Governo ce lo hanno annunciato – che la proposta non è tale da sopperire a tutte le necessità che la classe forense, da troppi anni, attende e che da parte nostra dovremmo per lo meno auspicare di vedere risolte quanto prima, per la particolare natura di questa classe che unanimamente noi – consideriamo formata da necessari collaboratori della giustizia.

Evidentemente, nella legge che abbiamo testé approvato, non si potevano prendere in esame e risolvere tutte le necessità che sono emerse durante la discussione. La dichiarazione che presto si darà vita ad una legge organica per il riordinamento generale di tutta la materia ci conforta in questa approvazione provvisoria, nella certezza che tutti gli altri problemi, che non trovano collocazione oggi, in questo testo unificato, troveranno esauriente soluzione in sede di approvazione della legge organica.

Vorrei, però, fare rilevare, in relazione anche a quanto è stato oggetto di discussione generale, come, pur dando la nostra approvazione a questo progetto di legge, alcuni punti vanno fissati in maniera molto chiara. Oggetto di questa intenzione è, appunto, l'ordine del giorno che illustrerò, per ribadire essenzialmente l'opportunità – vorrei dire la necessità – che lo Stato non si disinteressi di questo problema. Lo Stato ha sempre dimostrato una sua sensibilità intervenendo direttamente per completare l'assistenza sociale di altre categorie di lavoratori, che sono certamente benemerite, ma che non intervengono, come quella forense, direttamente nella amministrazione e nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

Su questo punto vorrei che rimanesse qualcosa di concreto e, soprattutto, la traccia ai fini della preparazione della prossima legge che, senza dubbio – e lo annuncio fin d'ora come ferma intenzione mia e di altri colleghi – non potrà fare a meno di quel doveroso riconoscimento che si concreterà in un contributo da parte dello Stato.

L'ordine del giorno, firmato da tutti i rappresentanti dei vari gruppi parlamentari e precisamente da Amatucci, De Florio, Fortuna, Lucifredi, Bisantis, Sforza, Galdo, Guidi, Coccia, Romeo, Palazzolo, Cavallaro Francesco, è il seguente:

« La IV Commissione Giustizia della Camera dei deputati,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge Guerrini Giorgio n. 1512-*D*, Romeo n. 1884 e Amatucci ed altri n. 2069;

rilevato che ai componenti della classe forense, per unanime consenso è stata riconosciuta la qualità di " necessari collaboratori della giustizia " e che non può essere assolutamente disatteso il contributo che tale classe offre allo Stato nell'amministrazione della giustizia;

rilevato, altresì, che lo Stato è già intervenuto con sostanziali contributi nella concessione del trattamento di previdenza ed assistenza nei confronti di altre categorie, certamente benemerite, ma non altrettanto impegnate nell'opera di collaborazione con una attività propria dello Stato;

considerato, inoltre, che le previsioni di entrata della legge suddetta non consentono l'estensione di una adeguata previdenza ai casi di invalidità, limitandosi nella maggioranza dei casi alla previsione di insufficienti erogazioni sotto il profilo assistenziale,

invita il Governo

in sede di approntamento e di esame della prevista nuova legge organica, per il riordinamento generale della materia, a provvedere affinché sia assicurata, nella misura congrua e doverosa, il contributo dello Stato per consentire un più dignitoso trattamento della categoria interessata e l'estensione di una adeguata previdenza ai casi di invalidità ».

MISASI, *Sotosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* A nome del Governo accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, anche perché, per certi aspetti, rientra nello spirito delle dichiarazioni che ho fatto.

Naturalmente, non posso prendere degli impegni, in quanto esistono problemi di onere finanziario. Mi rendo conto dell'importanza e della delicatezza della questione e non ho che da richiamarmi a quanto già detto.

SFORZA. Nell'accontentarci di un'accettazione come raccomandazione dell'ordine del giorno, vorrei insistere presso il Sottosegretario Misasi perché si faccia interprete nei confronti del Governo di quello che è il vivo, unanime, desiderio della Commissione giustizia. Tanto più che questo desiderio corrisponde alle attese ed al voto di migliaia di colleghi che auspicano un trattamento pensionistico ed assistenziale corrispondente alla dignità della loro funzione.

DE FLORIO. Abbiamo collaborato alla stesura dell'ordine del giorno e lo abbiamo sottoscritto con una prospettiva molto precisa (non intendo minimamente polemizzare con il nostro egregio sottosegretario...), che si riallaccia alla posizione, altrettanto precisa, assunta nel corso della discussione di questo testo unificato. Condurremo la nostra polemica, la nostra battaglia, anche energica, affinché vi sia una surrogazione dell'onere di cui trattasi, da parte dello Stato; onere che finisce col gravare, in misura insostenibile, su privati che sono estranei a questo problema strettamente di categoria. È in questo spirito che chiediamo che l'ordine del giorno venga sottoposto a votazione.

Comprendiamo, come ha detto il collega Sforza, le difficoltà che impediscono al Governo di aderire all'ordine del giorno non fosse altro per impegni di bilancio. Insistiamo, però, per la sua votazione, affinché rimanga ancorato ad una precisa volontà di tutta la Commissione, che auspica una soluzione veramente seria e concreta del problema.

AMATUCCI, *Relatore.* Ho il dovere, giunti a questo punto, di esprimere, non tanto come relatore, ma come proponente, insieme al deputato Romeo, il ringraziamento, innanzi tutto, a lei, signor Presidente, non solo per la consueta diligenza con cui ha condotto la discussione ma anche per l'impronta di necessaria e doverosa sollecitudine data al problema. Ringrazio anche il Governo per l'appoggio fornito, che si ricollega all'iniziativa del Ministro Reale di costituire una commissione ministeriale per la revisione completa delle norme sull'assistenza per gli avvocati e procuratori, commissione da me presieduta.

Ed ancora, un senso di sodisfazione, non dico di ringraziamento, che va a tutti i colleghi che sono intervenuti portando il proprio sapere e la propria esperienza, insieme ad un vivo senso di solidarietà nei confronti di tutti gli avvocati, specialmente dei più poveri, per quel primo passo che dovrà rendere sempre più sollecito il ritmo del nostro procedere verso quella soluzione completa e definitiva da tutti auspicata.

Confidiamo che il Sottosegretario, il quale non ha potuto accogliere il nostro ordine del giorno che come raccomandazione, possa rendere nota al Ministro Reale l'aspirazione dell'intera Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Le tre proposte di legge, nel testo unificato, saranno votate subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge Guerrini Giorgio ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (*Modificata dalla X Commissione permanente de lSenato*) (1512-*D*);

di iniziativa dei deputati Romeo ed altri: « Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla legge 2 5febbraio 1963, n. 289 » (1884);

di iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (2069);

nel testo unificato con il nuovo titolo: « Modifiche alle leggi 8 genaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la pre-

videnza e assistenza forense e l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (1512-*D*-1884-2069).

Presenti	34
Votanti	24
Astenuti	10
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cavallaro Francesco, Darida, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Palazzolo, Pennacchini, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sgarlata Marcello, Valiante, Zappa.

Si sono astenuti:

Bavetta, Coccia, Crapsi, De Florio, Guidi, Mariconda, Pellegrino, Re Giuseppina, Sforza, Zoboli.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI